

Regione Molise

ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA – ANNO 2013

In data 13 settembre 2013, presso la sede dell'Assessorato al Lavoro, alla presenza dell'Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro Michele Petrarola e al Direttore del Servizio Politiche per l'Occupazione Vincenzo Rossi, si è riunito il *Tavolo di concertazione Ammortizzatori Sociali in deroga*, per sottoscrivere il presente *Accordo – Quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013*.

PRESENTI

- Direzione Regionale Lavoro
- Direzione Regionale INPS
- Agenzia Regionale Molise Lavoro
- Amministrazione Provinciale di Campobasso
- Amministrazione Provinciale di Isernia
- Associazione degli Industriali del Molise
- CNA Molise
- Legacooperative Molise
- Federazione regionale coltivatori diretti
- CGIL Molise
- CISL Molise
- Italia Lavoro Spa

LE PARTI

VISTA la legge 28 giugno 2012 , n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” che all’art. 2 sancisce quanto segue:

comma 64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.

comma 65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.

comma 66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” cd. legge di stabilità finanziaria 2013, che al comma 254 sancisce che: in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituti centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013.

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013 sottoscritta il 22 novembre 2012, che ai punti 11) e 12) stabilisce quanto segue:

punto 11). Il Governo – sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 65, della citata Legge n. 92 del 2012 – per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle Regioni e alle P.A. I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa;

punto 12). Il Piano di ripartizione dei 650 milioni di euro sarà definito, entro il 30 novembre 2012, sulla base dell'andamento storico della spesa degli ammortizzatori sociali in deroga nel quadriennio 2009 – 2012, come risultante dai dati che saranno certificati dall'INPS.

VISTO il piano di riparto dell'80% delle risorse di cui al precedente *punto 11)* messe a disposizione utilizzando il criterio della spesa storica di cui al precedente *punto 12)* della citata Intesa Stato Regioni;

VISTO l'ulteriore Piano di riparto approvato in sede di IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle P.A. in data 18 settembre 2013 di complessivi 500 milioni di Euro;

VISTO il decreto n. 73648 del 6 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze che assegna alla Regione Molise risorse finanziarie pari ad **Euro 4.930.998,87** a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l'anno 2013;

VISTO il decreto n. 73649 del 6 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze che assegna alla Regione Molise risorse finanziarie pari ad **Euro 1.928.098,54** a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l'anno 2013;

VISTO il decreto n. 74286 del 04 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze che assegna alla Regione Molise risorse finanziarie pari ad **Euro 4.265.532,35** a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l'anno 2013;

VISTA l'ipotesi di distribuzione delle risorse statali pari a 500 milioni di Euro stanziati dal D.L. 102/2013 di cui 300 milioni di Euro da ripartire tra le Regioni con i criteri di riparto già condivisi e relativi alla spesa storica, al numero totale addetti al Censimento 2011 imprese, e al numero totale addetti imprese per aziende inferiori a 1 dipendenti al 2011, con pesi rispettivamente del 60%, 20%, 20%, e che prevede l'assegnazione alla Regione Molise di **Euro € 3.458.383,31**;

CONSIDERATA E CONDIVISA la preoccupazione delle Regioni circa l'insufficienza delle risorse per la copertura del fabbisogno dell'intero anno per il finanziamento degli AA.SS. in deroga, ma anche per far fronte alle richieste ad oggi già pervenute;

VALUTATA la necessità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione di programmi e di politiche attive del lavoro;

RITENUTO di dover strutturare un sistema in grado di garantire un sostegno al reddito al maggior numero possibile di soggetti svantaggiati, secondo un equo criterio di rotazione funzionale ad evitare rischi di "stagnazione" dei bacini di percettori di trattamenti in deroga, e ad offrire pari opportunità di reingresso nel mercato del lavoro attraverso un percorso strutturato di formazione e di ricollocazione lavorativa, in coerenza con quanto stabilito dal comma 33 dell'articolo 4 della legge del 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

CONCORDANO quanto segue:

- il presente Accordo Quadro, **avente validità dal 01 settembre 2013 fino al 31 dicembre 2013**, definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, fino all'esaurimento delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - i lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga di cui sopra, sottoscrivono il ***Patto di Attivazione*** che sancisce l'ingresso all'interno dei percorsi di ricollocazione lavorativa previsti dall'iniziativa ministeriale *Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di Re-Impiego nella Regione Molise 2012 - 2014*;
 - di individuare nel **mese di novembre 2013**, il termine di verifica dei flussi finanziari funzionale alla eventuale distribuzione in misura percentuale delle risorse residue destinabili partitamente ai trattamenti di CIG e Mobilità in deroga.;
 - gli interventi in deroga alla vigente normativa – **per trattamenti la cui durata è fissata al 31 dicembre 2013**–e comunque a partire dal 1° settembre 2013 per le tipologie di cui alle seguenti **lettere A, B e** dal 1° luglio 2013 per la tipologia di cui alla seguente **lettera C**.
- A. La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata** in favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato;
- B. La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata** in favore del personale dipendente delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, e degli enti ed istituzioni di relativa emanazione, che svolgono attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori, ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato.

La concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui alle lettere **A e B** è accordata ai datori di lavoro sopra menzionati:

- 1) esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- 2) destinatari del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo alla data di presentazione della prima richiesta di concessione per l'anno 2013;
- 3) ammessi alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe le tipologie di Cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.

Si prevede la concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura concorsuale nei casi di: fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa delle attività, sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del 4 dicembre 2012.

I datori di lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga saranno concessi:

- a) in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese appartenenti a tutti i settori;
- b) in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, per il periodo corrispondente alla durata dell'ammortizzatore concesso, **e comunque per un periodo non superiore a quello residuale di durata del contratto.**

La concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) dell'attività lavorativa, con riferimento alla data di presentazione della prima richiesta di concessione per l'anno 2013.

La concessione della CIG in deroga è preceduta dall'apposita procedura di consultazione sindacale e dall'esame congiunto previsto dalla stessa, nell'ambito della quale e con la partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il piano di risanamento aziendale che deve essere finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.

La CIG in deroga non sarà concedibile per le causali di carattere strutturale tipiche dell'intervento straordinario, ove si siano verificati incrementi occupazionali nei novanta giorni precedenti alla presentazione dell'istanza.

La concessione o proroga dei trattamenti potrà avvenire in data non anteriore al 01 settembre 2013.

Le concessioni relative ai *punti 1), 2) e 3) della lettera A*, sono subordinate alla sottoscrizione del **“Patto di Servizio Azienda”** alla compilazione del **“Questionario Azienda”** e alla presentazione di una dettagliata relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria (dovrà emergere dagli indicatori economico finanziari: risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo ed indebitamento complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dal quale emerga un andamento a carattere negativo ovvero involutivo); dovrà essere verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale (nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIG in deroga, dovrà motivarne la necessità); dovrà essere presentato un piano di risanamento, che sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà dell'impresa; qualora l'impresa preveda esuberi strutturali dovrà presentare un piano di gestione degli stessi.

La Regione Molise effettuerà, ove necessario, la verifica dell'effettivo utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) mediante specifica richiesta telematica ai competenti uffici dell'INPS.

La Regione Molise valuterà il piano di risanamento presentato dall'azienda, inviando parere non vincolante alla Direzione Regionale del Lavoro.

Per le concessioni di CIG in deroga in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, la Regione Molise è esonerata dall'invio del parere non vincolante sul piano di risanamento essendo la CIG in deroga evento derivante dalla richiesta e dalla relativa concessione della CIGO e/o CIGS contenente tutte le informazioni inerenti alle motivazioni della crisi.

La Direzione Regionale del Lavoro, tenuto conto del parere non vincolante della Regione, emanerà apposito provvedimento autorizzatorio o di rigetto.

Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all'art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007). La riduzione dei trattamenti sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):

- del 10% nel caso di prima proroga;
- del 30% nel caso di seconda proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – nell'arco temporale del triennio 2010, 2011 e 2012 – non possono superare il limite di:

- 24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende dei settori di cui ai precedenti *punti a) e b)*.

C. La concessione dei trattamenti di Mobilità in deroga sarà autorizzata – a seguito della pubblicazione sul BURM delle apposite *Istruzioni Operative per la concessione dei trattamenti in deroga* – a favore dei **percettori di AA.SS. con scadenza nel corso del 2013** e dei **lavoratori licenziati e/o con contratto a tempo determinato scaduto (inclusi gli apprendisti e i somministrati) nel corso del 2013 che non hanno accesso agli AA.SS.**, aventi i seguenti requisiti:

- *anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni*”, come da articolo 16, comma 1, della legge 223/91 e tenuto conto del limite massimo delle due annualità di concessione così come da *Intesa Stato-Regioni e P.A. del 20/04/2011 riconfermata nella nuova Intesa Stato-Regioni e P.A. del 22/11/2012*;

I lavoratori beneficiari di mobilità in deroga possono appartenere a tutti i settori.

Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all'art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007). **Pertanto, trascorsi 12 mesi anche non continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, vengono applicate le riduzioni del trattamento nella misura:**

- del 10% nel caso di prima proroga.
- del 30% nel caso di seconda proroga.

- del 40% nel caso di proroghe successive.

LE PARTI INOLTRE CONCORDANO

1. Di individuare nel *Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga* il luogo di condivisione, di monitoraggio e di rimodulazione e/o integrazione del presente **Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori in deroga**.
2. Di raccordare gli interventi *di concessione degli ammortizzatori in deroga* con il Programma Ministeriale *Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego nella Regione Molise 2012 – 2014*, funzionale a rendere proattiva la fase di fruizione del trattamento in deroga nonché a strutturare percorsi mirati di riqualificazione e/o ricollocazione lavorativa in coerenza con quanto stabilito dal comma 33 dell'articolo 4 della Legge 92 del 2012 – **Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**.
3. Di collegare la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga e le politiche attive annesse, a programmi e azioni di supporto al reimpiego legati ai settori di crisi, da promuovere sul territorio regionale, utilizzando risorse riconducibili anche ad altri programmi di intervento.
4. Di far interagire operativamente i **Servizi Regionali dell'Assessorato al Lavoro e dell'Assessorato alle Attività Produttive**, al fine di offrire un supporto concreto alle aziende in difficoltà, in un ambito dove vengano espresse al massimo le responsabilità sociali di ogni attore coinvolto nella crisi. La struttura di servizio avrà il compito di:
 - attenuare le ripercussioni della crisi sulle categorie più vulnerabili proteggendo l'occupazione e prevenendo il rischio di consolidamento dei bacini di lavoratori che ne stanno subendo gli effetti, in linea con le indicazioni della Commissione Europea sulla exit strategy e in linea con i diversi provvedimenti anticrisi adottati a livello Nazionale e Regionale;
 - promuovere le politiche di intervento programmate in risposta alla crisi, con lo scopo di fornire una credibile alternativa all'utilizzo passivo degli ammortizzatori sociali;
 - costruire insieme all'azienda, attraverso l'ottimizzazione degli strumenti già inseriti nelle Istruzioni Operative (*Questionario Azienda e Patto di Servizio Azienda*), un "Piano di gestione della crisi" (aziendale/settoriale), in funzione del rilancio produttivo e del riposizionamento aziendale;
 - individuare percorsi formativi ed interventi di riqualificazione o aggiornamento professionale individuali o di gruppo, sia all'interno dei cataloghi regionali, sia attraverso percorsi formativi ad hoc coerenti con i "piani di gestione" delle singole crisi aziendali e/o di settore.
5. Di proseguire nell'azione di **potenziamento e qualificazione dei Servizi per il Lavoro della Regione Molise** al fine di:
 - garantire il raggiungimento degli **obiettivi e dei risultati di servizio** sanciti dal **Masterplan dei Servizi per il Lavoro 2007-2013**, così come indicati nelle apposite progettazioni esecutive redatte dalle Province di Campobasso e Isernia, approvate e finanziate dalla Regione Molise;

- garantire la prosecuzione delle attività progettuali-strumentali delle politiche attive del lavoro (*Masterplan e Welfare to Work*) con apposite linee di indirizzo e misure di azioni da inserire nel redigendo POR-FSE 2014/2020.
6. Di coinvolgere a garanzia delle determinazioni definite nel presente accordo i nuclei ispettivi dell'INPS e del Ministero del Lavoro che attiveranno tutte le opportune verifiche funzionali al rispetto delle vigenti normative.
 7. Di recepire il *punto 7)* dell'Intesa Stato – Regioni e P.A. del 22 novembre 2012 che recita quanto segue: *il Governo e le Regioni concordano, data l'attuale fase economica segnata da una ripresa selettiva, sulla necessità di rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative anche con il concorso dei Fondi interprofessionali, degli enti bilaterali e dei fondi di solidarietà, con l'obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa.*
 8. Di recepire il *punto 14)* dell'Intesa Stato – Regioni e P.A. del 22 novembre 2012 che recita quanto segue: *il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnano a monitorare costantemente l'andamento della spesa per l'anno 2013. A tal fine, entro il 30 giugno 2013 si incontreranno per una verifica della spesa effettiva e degli ulteriori eventuali fabbisogni; entro il 31 ottobre 2013 sarà definito il riparto per l'annualità 2014.*
 9. Di autorizzare le concessioni dei trattamenti in deroga subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione Molise sulla base dei citati *punti 11) e 12)* dell'Intesa Stato – Regioni e P.A. del 22 novembre 2012 e ai successivi provvedimenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e sulla base del costante monitoraggio dei flussi finanziari.
 10. Di sottoporre il presente Accordo Quadro a verifica periodica, in relazione al monitoraggio degli interventi realizzato congiuntamente dalla Regione Molise e dall'INPS in raccordo con Italia Lavoro Spa.
 11. Di riservarsi la possibilità di apportare al presente documento le integrazioni e modifiche che si rendano necessarie, sia in seguito ad eventuali sviluppi della normativa e/o delle intese istituzionali che costituiscono i presupposti dell'Accordo Quadro stesso, sia per adeguarne i contenuti all'evoluzione del quadro congiunturale o alle risultanze del monitoraggio, sia per ottimizzare le procedure gestionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Molise:

Il Vice Presidente della Regione Molise _____

Direttore Servizio Politiche per l'Occupazione _____

Per la Provincia di Campobasso:

Per la Provincia di Isernia :

Per la Direzione Regionale Lavoro _____

Per la Direzione Regionale INPS _____

Per l'Agenzia Regionale Molise Lavoro _____

Per l'Associazione degli Industriali del Molise _____

Per il C.N.A. Molise _____

Per la Legacooperative Molise _____

Per la Federazione regionale coltivatori diretti _____

Per la CGIL Molise _____

Per la CISL Molise _____